



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 151

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cestari, Barbisan, Ciambetti, Dolfin, Favero, Pan, Vianello, Zecchinato, Scatto, Polato, Soranzo, Formaggio, Razzolini, Pavanetto, Cecchetto, Giacomini, Cavinato, Venturini e Bozza

**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E
LA PROMOZIONE DEL TURISMO FLUVIALE ED IL SOSTEGNO
DELLE COMUNITÀ RIVIERASCHE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 agosto 2022.

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO FLUVIALE ED IL SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ RIVIERASCHE

Relazione:

Lo Statuto Regionale (12 gennaio 2012) afferma che la Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio (art. 8, co. 5, "Patrimonio culturale e ambientale").

Il turismo fluviale è un modo diverso e originale di viaggiare e sempre più persone optano per questo tipo di turismo.

I fiumi narrano una storia, anche lontana, e vengono sempre più percepiti e fruiti non solo come risorse, corridoi, ambiti da sfruttare ma anche come elementi da vivere, anche alla ricerca di una piacevole e profonda esperienza turistica.

*Una prima definizione di turismo fluviale può discendere da quello che Robert Louis Stevenson, autore de *L'isola del tesoro*, che nel 1878 scrisse nel suo saggio. Si tratta di una enunciazione molto precisa correlata all'idea dello spostamento secondo un itinerario d'acqua: "se transporter, tout en trouvant lieu de villégiature sur son bateau" (fatti trasportare, mentre trovi un luogo di vacanza sulla tua barca).*

Tale definizione si riallaccia alle pratiche e modalità propositive/fruitive iniziali, che facevano assimilare il turismo fluviale alla sola navigazione fluviale. Oggi questo è molto cambiato. Parlare di turismo fluviale significa, quindi, accoglierlo in una accezione più ampia, polivalente e complessa.

Nasce come attività di fruizione e conoscenza del territorio nel nord Europa già negli anni '70, grazie ad una visione globale e strutturata del concetto e della pianificazione turistica del territorio.

Il turismo fluviale rappresenta un'attività complessa, che nasce dallo scambio e da una stretta interrelazione tra il fiume e i territori che attraversa. Nonostante questo tipo di fruizione si limiti spesso principalmente al corso fluviale prettamente detto, coinvolge potenzialmente e a volte concretamente una serie di realtà diverse, estremamente legate e collaboranti. Ne discende che il concetto di turismo fluviale debba essere inteso nella sua globalità. Esso comporta, infatti, la coesistenza ed integrazione tra due componenti: le pratiche nautiche ed acquatiche e le pratiche terrestri. Consente, inoltre, di accogliere e racchiudere in tale nozione composita il concetto qualitativo tipico della cultura anglosassone: patrimonio, paesaggio e tempo libero. Il turismo fluviale, infatti, riguarda e mette in simbiosi tre spazi geografici ben identificati: il fiume o canale, il bordo navigabile, i paesi sia rivieraschi che limitrofi e dell'entroterra.

Le principali tipologie di attività turistiche che connotano il turismo fluviale sono:

- escursioni brevi con durata variabile da una o più ore all'intera giornata crociere fluviali di più giorni a bordo di imbarcazioni-hotel;*
- noleggio di house-boat con capacità da 2 a 12 persone, per il week-end o la settimana;*

- navigazione da diporto privata, sia a bordo di house boat, sia di imbarcazioni non cabinate destinate all'effettuazione di brevi escursioni;
- attività nautiche di prossimità, come la pratica del canottaggio, canoa-kayak, pesca sportiva;
- attività praticate lungo il corso d'acqua, come passeggiate ed escursioni, visita di musei. Si tratta dunque di una filiera articolata, composta da numerose attività distinte che ne costituiscono gli "elementi-core" (crociere, noleggio house-boat, ecc.) attorno ai quali si coagulano altre componenti indispensabili per l'allestimento e la promozione del prodotto turistico fluviale.

Fra le motivazioni che spingono le persone a scegliere una vacanza sul fiume, in base ai dati delle ricerche consultate, il comune denominatore ai differenti target considerati è "il voler trascorrere un periodo a stretto contatto con la natura"; la risorsa "ambiente" che caratterizza il percorso fluviale deve perciò essere percepita come sufficientemente incontaminata. Turismo "verde" dunque, ma anche di prossimità, urbano, scolastico, culturale, familiare, slow, ecc. Emergono infatti la connessione e contaminazione con altri "turismi" o filiere di prodotto, dovute alla possibilità di diversificazione dell'offerta attraverso la compresenza e l'integrazione dei seguenti aspetti: enogastronomia, sport, ruralità, relax, arte e cultura, eventi, ecc..

L'elemento fiume presenta una caratteristica principale, il suo aspetto lineare, dato dallo scorrere lungo e attraverso i territori di cui costituisce l'asse portante, di collegamento e di sviluppo, da monte verso valle. Esso presenta anche altre due componenti fondamentali: una componente trasversale (data dal rapporto tra il corso d'acqua e i territori ripariali) ed una reticolare (data dall'intero reticolo idrografico). Ne discende, dunque, che il fiume sia in grado di attivare e moltiplicare una serie di relazioni e situazioni trasversali tra l'acqua e i territori che su di esso si affacciano (Luciani, 2011).

È attraverso una via d'acqua che frequentemente si può scoprire e fruire di un territorio, sia esso naturale o urbano. Questo implica, necessariamente, che vengano delineate ed attivate, in modo spontaneo o indotto, quelle sinergie tra attività fluviali e attività terrestri - già esistenti o da prevedere - sulle zone rivierasche, in modo da innescare uno sviluppo interno, più o meno itinerante su tutto il territorio interessato dal bacino idrografico. Risulta quindi indispensabile che si strutturi una 'maglia' di rapporti e di concertazione tra i numerosi soggetti coinvolti/coinvocabili che a scale diverse e con funzioni diverse agiscono sul territorio: dallo Stato agli enti territoriali, dagli operatori turistici alla popolazione residente. È all'intersezione tra il turismo fluviale e quello terrestre che nasce una forma di turismo integrato, definito in francese come *fluvestre*, accogliendo con questa accezione l'insieme delle azioni multidimensionali, integrate e intersettoriali in cui si sostanziano le politiche in grado di generare lo sviluppo locale di un territorio sotto il profilo turistico e, più in generale, socio-economico.

Da un punto di vista geografico, questo significa porre al centro dell'attenzione politica ed operativa la dimensione locale, in cui si intersecano due aspetti, diversi anche se strettamente interrelati: il riconoscimento del ruolo svolto dai valori e dalle risorse territoriali, incorporati nei diversi luoghi e specifici degli stessi; gli attori locali e la loro capacità di azione e di autoorganizzazione. In contesti fluviali questo conduce ad identificare lo sviluppo locale come sinonimo di una politica integrata, da attuarsi attraverso la

valorizzazione delle specificità del territorio (in termini di patrimonio e capitale sia fluviale che terrestre), il rapporto tra diversi settori d'intervento, il coordinamento tra differenti livelli istituzionali, la cooperazione tra attori pubblici e privati e la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali. Un approccio di questo tipo, articolato e complesso, in grado di coinvolgere e strutturare le diverse componenti (politico-gestionali, ambientali, sociali ed economiche) che intervengono nei processi di valorizzazione turistica del territorio fluviale.

Il successo di un intervento di valorizzazione economica, si basa però su alcuni aspetti principali:

- la presenza di un ente di gestione in grado di coordinare i diversi contributi;*
- una gestione coerente e complessa delle politiche turistiche nel loro insieme;*
- l'esistenza di una struttura reticolare basata su collaborazioni e sinergie.*
- le pluriattività e le risorse attivate dal turismo fluviale, intese quali esiti di processi di territorializzazione in cui si condensa e manifesta operativamente il rapporto fiume-territorio. Si intersecano elementi e valori naturali e fisici ad altri di tipo culturale, sportivo, ricreativo, facendo cogliere altresì la molteplicità di competenze e di professionalità attivate/bili dal turismo fluviale.*

Il presente Progetto di legge, pertanto, all'art. 1 stabilisce le finalità ed obiettivi in conformità con legge regionale n. 11 del 2013 per la creazione di una offerta turistica sostenibile ed integrata, per promuovere il turismo fluviale quale forma di offerta turistica sostenibile in cui l'attrattiva è fondata sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che contraddistinguono le comunità rivierasche.

All'art. 2 il Pdl fissa le iniziative attuative per conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, anche in funzione del loro sviluppo turistico, per garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, per sostenere e promuovere, con la partecipazione dei comuni rivieraschi e circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio, per la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore dell'ambiente fluviale veneto come riserva di biodiversità.

All'art. 3 si delineano le azioni che la Giunta regionale promuove per l'offerta del turismo fluviale, nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione e ristrutturazione di fabbricati e strutture già esistenti e funzionali alla offerta di forme di turismo fluviale.

All'art. 4 si istituisce la Giornata regionale del turismo fluviale con il coinvolgimento di enti locali, associazioni di categoria, pro loco ed istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, anche per la raccolta di proposte di iniziative e progetti, per la definizione dei temi della Giornata.

All'art. 5 si completa l'articolato con la introduzione della norma finanziaria.

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO FLUVIALE ED IL SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ RIVIERASCHE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità alle finalità ed obiettivi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” per la creazione di una offerta turistica sostenibile ed integrata, in grado di coinvolgere e far convergere le varietà di proposte turistiche dei diversi ambiti territoriali ed anche in coerenza ed attuazione alle previsioni in materia di turismo del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) nell’ambito delle azioni di promozione del patrimonio turistico regionale, promuove il turismo fluviale quale forma di offerta turistica sostenibile in cui la attrattiva è fondata sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che contraddistinguono le comunità rivierasche.

Art. 2 - Iniziative attuative.

1. La Regione Veneto, per il conseguimento delle finalità della presente legge, opera in particolare:

- a) per conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, anche in funzione del loro sviluppo turistico;
- b) per garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
- c) per sostenere e promuovere, con la partecipazione dei comuni rivieraschi e contermini, la fruizione turistica-ricreativa del territorio e la sua offerta in termini di sapere locale, paesaggio, risorse fluviali e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali;
- d) per la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore dell’ambiente fluviale veneto come riserva di biodiversità di interesse generale, fruibile turisticamente secondo i principi di una cultura green, in forme responsabili e sostenibili, attraverso il turismo lento anche con l’utilizzo delle piste ciclabili che costeggiano i fiumi ed attraverso la navigazione;
- e) per promuovere accordi o convenzioni tra l’ente Regione del Veneto, l’Agenzia interregionale per il Fiume Po per l’ambito territoriale di competenza e i gestori dei servizi di trasporto, al fine di favorire e agevolare nel sistema di interscambio la mobilità dei turisti che intendono fruire i percorsi fluviali con mezzi propri, anche con l’introduzione di specifiche clausole nei relativi contratti di servizio e di programma.

2. Per l’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a dare corso alla stipula di protocolli di intesa o accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinarne tempi, modalità ed ogni altro connesso adempimento.

Art. 3 - Intervento finanziario regionale e promozione del turismo fluviale.

1. Per le azioni di promozione della offerta del turismo fluviale, la Giunta regionale, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica

regionale e relative misure attuative di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, individua risorse ed attua specifici programmi ed iniziative per la promozione della offerta del turismo fluviale in Veneto.

2. La Giunta regionale può altresì riconoscere contributi per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione e ristrutturazione di fabbricati e strutture già esistenti e funzionali alla offerta di forme di turismo fluviale, ivi comprese le infrastrutture funzionali al turismo fluviale, quali approdi ed ormeggi.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le tipologie di spesa ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di concessione, rendicontazione ed eventuale revoca.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 4 - Istituzione della Giornata regionale del turismo fluviale.

1. È istituita la Giornata regionale del turismo fluviale, di seguito denominata “Giornata” da celebrare a cadenza annuale nella terza domenica del mese di aprile.

2. La Giunta regionale, per la definizione del programma della Giornata può pubblicare, in apposita sezione del sito web istituzionale, un avviso pubblico, per la raccolta di proposte di iniziative e progetti, per la definizione dei temi della Giornata.

3. Le iniziative della Giornata possono essere realizzate direttamente dalla Giunta regionale, o mediante progetti a regia regionale con la partecipazione di:

- a) Enti locali con particolare riferimento alle comunità rivierasche;
- b) Associazioni di categoria, con particolare riferimento alle associazioni di categoria degli operatori della mobilità acquea interna;
- c) Pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni pro – loco”;
- d) istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, con riferimento agli istituti che hanno aderito all'avviso pubblico di cui al comma 2 presentando proposte di iniziativa e progetti acquisiti fra i temi della Giornata.

4. La Giunta regionale cura l'attività di informazione in ordine ai temi della Giornata sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa nazionale nonché sui principali strumenti dei social media.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di

cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 25.000,00-50.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Iniziative attuative.....	5
Art. 3 - Intervento finanziario regionale e promozione del turismo fluviale.	5
Art. 4 - Istituzione della Giornata regionale del turismo fluviale.	6
Art. 5 - Norma finanziaria.....	6